

**COMUNE DI
ANTRODOCO**

**COMUNE DI
BORGO VELINO**

Provincia di RIETI

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 PER UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE
--

Il giorno, del mese gennaio , dell'anno 2019 presso.....

TRA

Il Comune di **Antrodoto** (c.f. 00103110573), rappresentato in questo atto da GUERRIERI Alberto in qualità di Sindaco pro-tempore in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. del

E

Il Comune di **Borgo Velino** (c.f. 00109190579), rappresentato in questo atto da BERARDI Emanuele in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.del.....;

PREMESSO

che il Comune di Borgo VELINO ha trasmesso la nota prot. n. del a firma del Sindaco con la quale si chiede, la disponibilità ad autorizzare la dipendente del Comune di Antrodoto, e precisamente la Sig.ra Pasqualoni Carla, ad effettuare parte della prestazione lavorativa in alcuni servizi con decorrenza 21/01/2019, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, avvalendosi del disposto di cui all'art. 14 del CCNL del comparto " Regioni- Autonomie Locali" stipulato in data 22.01.2004;

che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Antrodoto ha assentito all'utilizzo del succitato dipendente;

che con deliberazione della G.C. n. del il Comune di Borgo Velino ha disposto di avvalersi, per le ragioni indicate nella premessa del medesimo atto, all'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 6 ore settimanali di Pasqualoni Carla dipendente del Comune di Antrodoto, in applicazione della disciplina dettata dell'art. 14 del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" 22/01/2004 e ha approvato nel contempo lo schema di convenzione;

che l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni;

che la dipendente Pasqualoni Carla ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea e per 6 ore alla settimana al Comune di Borgo Velino ;

che il responsabile dell'Area demografica Sig. Fabrizio Chiaretti ha promosso tale iniziativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune Borgo Velino della dipendente del Comune di Antrodoto Pasqualoni Carla – Cat. B 3, Pos. Economica B 6 - di cui è stato acquisito il consenso con comunicazione in data 07/01/2019 prot. 148 del Comune di Antrodoto per lo svolgimento delle funzioni afferenti all'Area Amministrativa e Servizi Demografici .

ART. 2
Durata e recesso

LA Sig.ra Pasqualoni Carla è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, per 6 ore alla settimana, al Comune di Borgo Velino, a decorrere dal **21/01/2019** e sino al **31/03/2019**. L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del Comune utilizzatore e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

ART. 3
Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente Pasqualoni Carla presta presso il Comune di Borgo Velino un tempo di lavoro pari a 6 ore settimanali dell'orario complessivo, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo (36 ore).

La prestazione dovrà essere effettuata, di norma, su n.01 giornata lavorativa sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Borgo Velino al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune di Borgo Velino e mantenendo il buon funzionamento dell'attività degli enti interessati..

ART. 4
Titolarità del rapporto

Le forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Borgo Velino, dovranno essere comunicate e trasferite all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, restando a carico dell'Ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

La titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Antrodoto, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (retribuzione fissa ed accessoria, valutazione, assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, adempimenti ex d.lgs. n. 196/2003 e 81/2008) con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Borgo Velino, verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentita l'interessata.

Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale della dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto per il 83,33 % a carico del Comune di Antrodoto e per il 16,67 % a carico del Comune di Borgo Velino, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell'Ente conferente.

Inoltre, se la prestazione lavorativa presso il Comune di Borgo Velino viene svolta durante le ore pomeridiane, alla dipendente spettano i buoni pasto, secondo le modalità vigenti presso tale Comune.

ART. 5
Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio della dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Borgo Velino saranno comunicate al Servizio del personale del Comune di Antrodoco.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Antrodoco che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Borgo Velino.

ART. 6
Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- ✓ per scadenza della presente convenzione;
- ✓ per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- ✓ recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza dell'art.2, comma 2, della presente convenzione, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 7
Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali.

ART. 8
Norme finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ANTRODOCO: Il Sindaco GUERRIERI Alberto

PER IL COMUNE DI BORGIO VELINO: Il Sindaco BERARDI Emanuele

Per accettazione
Pasqualoni Carla